COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Città Metropolitana di Venezia

Disciplinare del Mercato Agricolo estivo di Bibione – Lido del Sole

1. DEFINIZIONI

- 1. A i fini del presente disciplinare si intende per:
- a. **mercato dei prodotti agricoli**: l'attività di esposizione e vendita dei prodotti agricoli che si tiene periodicamente nell'area di proprietà comunale sita in Viale Veneto presso la località Lido del Sole a Bibione, i cui spazi (stand) sono meglio identificati nell'allegata planimetria (allegato sub A);
- b. **per produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del Decreto Legislativo 18.05.2001, n. 228;
- c. **stand**: lo spazio posto all'interno dell'area destinata al mercato agricolo sperimentale e disponibile per l'esposizione dei prodotti agricoli ammessi alla vendita.

2. FINALITÀ

1. Il Mercato dei prodotti agricoli è un servizio di interesse pubblico che, attraverso la concentrazione dell'offerta, mira a tutelare i consumatori finali, a remunerare nella giusta misura i produttori agricoli eliminando l'intermediazione, a sostenere l'agricoltura e i produttori agricoli locali, così come previsto dal D.M. 20.11 .2007 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29.12.2007 n. 301).

A tal fine i soggetti aderenti all'iniziativa si impegnano a rispettare la regolarità dell'erogazione del servizio nei termini stabiliti, ad osservare gli orari di apertura previsti dal presente disciplinare, a fornire ai consumatori un'adeguata informazione in merito all'origine dei prodotti ed ai prezzi di vendita.

3. ACCESSO AL MERCATO

- 1. Possono esercitare la vendita diretta ne1 mercato agricolo gli imprenditori agricoli che rispettino le seguenti condizioni:
 - a) ubicazione dell'azienda agricola con sede legale nella Città Metropolitana di Venezia e province limitrofe;
 - b) vendita nel mercato agricolo esclusivamente dei prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione, così come stabilito dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 228/2001;
 - c) l'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari di impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art 1, comma 1094, della Legge 27.12.2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente o collaboratore di ciascuna impresa.
- 2. I produttori interessati a porre in vendita i propri prodotti nel mercato agricolo devono presentare domanda scritta al Comune di San Michele al Tagliamento, su apposito modulo (allegato sub B), impegnandosi al rigoroso rispetto di quanto in esso dichiarato, rendendo note le generalità, la sede aziendale, i prodotti che intendono porre in vendita al mercato nonché il periodo di produzione di tali prodotti. Le imprese agricole sono tenute ad essere in regola con la vigente normativa igienico sanitaria e fiscale, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità connessa all'adempimento delle stesse.
- 3. Le aziende agricole devono esporre e vendere esclusivamente i prodotti di provenienza aziendale.

4. CANONE

- 1. L'accesso al mercato da parte delle imprese agricole assegnatarie dello stand è subordinato al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, tenuto conto dell'attuale regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercantile.
- 2. Si precisa che per l'intera durata in cui il mercato verrà istituito in via sperimentale, il canone è dovuto.

5. GESTIONE DEL MERCATO AGRICOLO

1. Il mercato è gestito direttamente dagli imprenditori agricoli in accordo e con il coordinamento dell'Amministrazione comunale.

- 2. Al fine di garantire una giusta gamma di prodotti posti in vendita e perseguire la remuneratività dell'attività di mercato, nella scelta dell'assegnazione degli spazi deve essere ricercata la diversificazione delle tipologie di prodotto.
- 3. Possono essere organizzate all'interno dell'area di vendita delle iniziative culturali, informative e di promozione dei prodotti e dell'agricoltura, coerenti con le finalità del mercato.

6. GESTIONE DEI SERVIZI DI MERCATO AGRICOLO

- 1. Gli imprenditori agricoli dovranno provvedere direttamente alla gestione dei seguenti servizi di mercato:
 - a) predisposizione degli stand negli spazi di vendita assegnati;
 - b) svolgimento dell'attività di vendita in conformità alle norme del presente disciplinare, agli adempimenti di natura fiscale e contabile e alle norme igienico-sanitarie;
 - c) ogni altro servizio ausiliario del mercato ritenuto utile.
- 2. Resterà in capo al Comune di San Michele al Tagliamento l'attività di controllo e verifica.

7. SERVIZIO IGIENICO-SANITARIO E ALTRI ASPETTI DI GESTIONE DEL MERCATO AGRICOLO E DELLA VENDITA

- 1. I soggetti che pongono in vendita i propri prodotti all'interno del mercato, ferma restando ogni responsabilità in capo ai medesimi, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni sanitarie previste dalle vigenti norme e devono rispettare le vigenti normative in tema di etichettatura dei prodotti posti in vendita.
- 2. Il servizio di vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e attrezzature nonché per l'accertamento della commestibilità dei prodotti agricoli immessi nel mercato è espletato dai competenti organi pubblici.
- 3. Gli imprenditori agricoli e le PPL partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla Polizia Locale di effettuare verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità.
- 4. Ciascun assegnatario è tenuto a smaltire al proprio domicilio eventuali reflui di scarico provenienti dallo stand e/o da eventuali pergolati, lasciando accuratamente pulito lo spazio assegnato.
- 5. Gli operatori sono tenuti:
 - a) ad adottare strategie tese a ridurre in peso e volume gli imballaggi e ad utilizzare materiali facilmente riciclabili;
 - b) per la vendita di prodotti freschi a far uso di contenitori possibilmente compostabili;
 - c) a privilegiare nel rapporto con la clientela l'uso di sacchetti di carta riciclabile.

8. ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEGLI STAND

- 1. L'assegnazione degli stands, anche per quanto attiene ubicazione e dimensioni, viene fatta tenuto conto delle esigenze dei singoli produttori, dando, nell'ordine, priorità:
 - a) ai produttori agricoli ubicati nel Comune di San Michele al Tagliamento;
 - b) alla tipicità locale dei prodotti;
 - c) alla diversificazione dei prodotti posti in vendita;
 - d) ai produttori agricoli ubicati nei comuni limitrofi a San Michele al Tagliamento;
- 2. A parità di condizioni si terrà conto della data di presentazione della domanda.

9. USO DEGLI STAND

- 1. Ogni assegnatario deve indicare in modo chiaro e ben leggibile nel proprio stand:
 - a) le generalità e l'indirizzo della propria impresa;
 - b) il prezzo di vendita dei prodotti esposti per unità di misura mediante l'uso di un cartello che indichi anche la varietà e la provenienza del prodotto.
- 2. La Polizia Locale è tenuta a sorvegliare sul rispetto delle prescrizioni suddette.
- 3. Ogni produttore è l'unico diretto responsabile, a tutti gli effetti di legge, dei propri prodotti posti in vendita e, con l'uso del posteggio, assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
- 4. Gli stands devono essere usati solo per il deposito dei prodotti da porre in vendita e delle attrezzature necessarie per la stessa; essi devono essere usati con la massima cura e diligenza, evitando imbrattamenti e danneggiamenti.
- 5. È vietato adibire le aree di pertinenza del mercato a deposito di imballaggi vuoti o di altri materiali.
- 6. Non è consentito installare negli spazi del mercato impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità senza la preventiva autorizzazione del Comune di San Michele al Tagliamento.
- 7. L'assegnazione degli stands può essere revocata, previa diffida, nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel mercato;
 - b) uso dello stand non conforme al presente disciplinare e alle eventuali ulteriori disposizioni impartite dal Comune;

- c) cessione a terzi dello stand;
- d) gravi infrazioni alla legge, al disciplinare ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato:
- e) vendita di prodotti di provenienza non aziendale, anche nei limiti previsti dalle vigenti norme.
- 8. La revoca è disposta dal Comune di San Michele al Tagliamento, previa diffida all'interessato, salva ogni altra azione civile o penale.

10. CALENDARIO E ORARIO DI VENDITA

- 1. La vendita dei prodotti ha luogo di norma a cadenza settimanale, ogni lunedì, salvo eventi particolari.
- 2. Gli orari di funzionamento, salvo diversa disposizione, sono dal mese di giugno al mese di agosto dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

11. ORDINE INTERNO

- 1. È vietato agli assegnatari, sia nel mercato che nelle sue dipendenze:
 - a) effettuare vendite in luoghi diversi da quelli assegnati;
 - b) abbandonare, alla fine delle vendite, prodotti invenduti, imballaggi e ogni altro genere di materiale;
 - c) ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare la circolazione pedonale;
 - d) gettare sui luoghi di passaggio prodotti avariati o altro materiale;
 - e) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del mercato e delle vendite;
 - f) ogni atto contrario alla sicurezza.
- 2. Al termine delle operazioni di vendita ciascun assegnatario è tenuto a rimuovere dallo stand i rifiuti derivanti dall'attività di vendita e provvedere al loro successivo smaltimento, lasciando accuratamente pulito lo spazio assegnato.

12. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- 1. Indipendentemente dall'eventuale azione penale o civile e dalle sanzioni previste da altre leggi, le infrazioni alle disposizioni del presente disciplinare di mercato, tenuto conto della gravità dell'infrazione e del comportamento recidivo del responsabile, sono punite da parte del Comune con i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) diffida scritta;
 - b) sospensione dell'assegnazione dello stand;
 - c) revoca dell'assegnazione dello stand.
- 2. Nell'ambito temporale della stagionalità del prodotto, l'assenza dal mercato, se non giustificata, potrà comportare l'estromissione dell'operatore dal mercato stesso.

13. TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. I produttori agricoli, nel trasmettere i propri dati al Comune, acconsentono al loro trattamento limitatamente a quanto necessario all'organizzazione e gestione del presente servizio. Dichiarano di essere informati dei diritti conferitigli dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Michele al Tagliamento.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PLOZZER TAMARA

DATA FIRMA: 02/05/2024 19:04:11

IMPRONTA: 37323066333562306464653265393732323266623962633339383163336434376563643236306265

NOME: MAURUTTO FLAVIO

DATA FIRMA: 02/05/2024 19:49:12